

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 175 del 06 novembre 2009 – D.P.R. 203/1988 – art.15 Autorizzazione definitiva alla ditta CASALE DEL PRINCIPATO s.r.l. (legale rappresentante il sig. Spiniello Sergio) con sede legale e stabilimento produttivo in Via Ponte Sabato – zona ASI del Comune di Prata di Principato Ultra (AV). Emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto utilizzato per l'attività di panificazione ed affini.**

PREMESSO :

CHE, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti ed in materia di inquinamento prodotto da impianti industriali, è attribuita alle competenze delle regioni il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti industriali o di altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità;

CHE, con successivo D.P.C.M. del 21 luglio 1989, è stato emanato un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della L. 349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 203/88;

CHE, con D.M. del 12 luglio 1990, sono state emanate le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi di emissione;

CHE, con deliberazione di Giunta Regionale n. 4102 del 5 agosto 1992, la Regione Campania ha provveduto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 203/88, a fissare i valori di emissione in atmosfera derivanti da impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile;

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 19 gennaio 2001 è stato approvato il disciplinare tecnico – amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e pareri di competenza regionale in materia di emissioni in atmosfera;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 131 del 5/07/2007 la ditta Casale Del Principato s.r.l.(legale rappresentante il sig. Spiniello Sergio) è stata autorizzata in via provvisoria, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 203/88, alle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto, ubicato in Via Ponte Sabato del Comune di Prata di Principato Ultra (AV), e destinato all'attività produttiva di panificazione ed affini (con un consumo di farina superiore a Kg 1.500 al giorno);

CHE l'ARPAC – Centro Regionale Inquinamento Atmosferico ha comunicato, con propria nota prot. n. 1662 del 26/02/2009, acquisita dal Settore con prot. n. 211644 dell'11/03/2009, di aver effettuato in data 6/06/2008, presso la ditta Casale Del Principato s.r.l., i dovuti campionamenti degli inquinanti emessi in atmosfera, propri del ciclo tecnologico e di avere verificato: “che gli inquinanti emessi dall'impianto oggetto dell'autorizzazione di cui al D.D. n.31 del 5/07/2007, rientrano nei limiti della normativa vigente ma sono superiori ai valori riportati nel succitato Decreto e precisamente (al camino E1 il valore delle polveri ed al camino E2 il valore di NO2 e SO2);

CHE con nota, acquisita agli atti, prot. n. 587304 del 1/07/2004, la ditta, su richiesta del Settore, ha prodotto relazione tecnica, a firma del dr. De Sapio Martino, iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n.1095, con la quale si precisa che i valori alterati riscontrati in fase di sopralluogo dai tecnici ARPAC, erano ascrivibili ad un temporaneo stato di inadeguato funzionamento dell'impianto, legato ad una cattiva resa della partita di combustibile utilizzato (guscio di nocciole) caratterizzate da un'eccessiva umidità ed un precario stato di conservazione; condizione non ripetibile avendo individuato la causa del temporaneo problema; alla relazione è altresì allegata certificazione dei controlli periodici rispondenti ai valori riportati ed autorizzati con il D.D. n.131 del 5/07/2007.

CONSIDERATO :

CHE gli inquinanti emessi dall'impianto oggetto dell'autorizzazione provvisoria di cui al D.D. n. 131 del del 5/07/2007, così come attestato dall'ARPAC – CRIA, rientrano nei limiti dettati dalla normativa vigente;

CHE i limiti cui riferirsi sono quelli approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4102 del 5 agosto 1992, e, per quanto non contenuto in essa, sono i valori minimi contenuti nel Decreto del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990;

VISTO il D.P.R. n.203 del 24 maggio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 21 luglio 1989;

VISTO il D. M. del 12 luglio 1990;

VISTA la D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992;

VISTA la L. 21 gennaio 1994, n. 61;

VISTA la D.G.R. n. 4536 del 29 giugno 1994;

VISTA L.R. n. 10 del 25 luglio 1998;

VISTA la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;

VISTA la D.G.R. n. 4447 del 1 settembre 2000;

VISTA la D.G.R. n. 286 del 19/1/2001.

VISTA la D.G.R. n.750 del 22 maggio 2004;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 131 del 5/07/2007;

VISTA la nota dell'ARPAC avente ad oggetto "controlli necessari al rilascio delle autorizzazioni definitive ex DPR 203/88" prot. CRIA n. 1662 del 26/02/09, agli atti con prot. n. 211644 dell'11/03/2009.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore , nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento

DECRETA

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

2) di rilasciare, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, alla ditta Casale Del Principato s.r.l (legale rappresentante il sig. Spiniello Sergio) con insediamento produttivo in via Ponte Sabato del Comune di Prata di Principato Ultra (AV), l'autorizzazione definitiva per le emissioni in atmosfera relative all'impianto utilizzato per l'attività panificazione ed affini e, conseguentemente, di revocare il Decreto Dirigenziale n. 131 del 5/07/2007, di fatto decaduto;

3) di rilasciare l'autorizzazione definitiva sulla scorta dei dati di emissione, di cui al D.D. n. 131 del 5/07/2007, oggetto di verifica da parte del CRIA – Centro Regionale Inquinamento Atmosferico e la successiva nota prot. n. 587304 dell'1/07/2004, che di seguito si riportano :

Valori misurati	Punti di emissione
-----------------	--------------------

	E1	E2		
Altezza dal piano di campagna (m)	11	11		
Altezza dal colmo dei tetti (m)	1	1		
Sezione allo sbocco (m ²)	0,020	0,020		
Diametro allo sbocco (m o mxm)	0,4 x 0,4	0,4 x 0,4		
Temperatura allo sbocco (°C)	40	40		
Portata (m ³ /h)	250	190		
Velocità allo sbocco (m/s)	3,4	2,6		
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale	Verticale		
Durata delle emissioni (h/giorno)	6 – discontinua	6 - discontinua		
Provenienza emissioni	Forni cottura (non funzionanti in modo simultaneo)			
	1-indiretto a vapore 2 – biscottiera 3 - rotativo	4- a fiamma diretta 5 - a fiamma diretta		
Alimentazione	n. 3 bruciatori – combustibile gusci di nocciole -potenza singola KW 1,1			
Potenza termica (MW)	n. 1 = 0,188 n. 2 = 0,073 n. 3 = 0,062	n. 4 = 0,090 n. 5 = 0,052		
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Concentr. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)
	Biossido di zolfo (SO ₂)	15,00	37,5	12,6
	Biossido di azoto (NO ₂)		15,5	
	Polveri		13,3	
	Monossido di Carbonio (CO)		41,5	

4) di subordinare la presente autorizzazione, con validità illimitata*, all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a)rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema punto 3 del decreto che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;

b)non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (normativa vigente) o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;

c) che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

d) che per la verifica del rispetto dei limiti di emissione devono essere utilizzati in generale i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione contenuti nel D.M. Ambiente del 25 agosto 2000 e, per quanto non contenuto in esso, nella Delibera di Giunta Regionale n. 4102 del 5 agosto 1992 e nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 luglio 1990;

e) di fissare la periodicità dei controlli sulle emissioni con cadenza annuale durante il normale esercizio, con l'obbligo di comunicare ai medesimi organismi di cui al punto successivo almeno 30 giorni prima, la data di effettuazione degli stessi, nonché gli esiti;

f) di comunicare a questo Settore eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera (art.15 DPR 24 maggio 1988, n.203 e succ. modifiche) ovvero il trasferimento dell'impianto in altro sito, provvedendo a richiedere la preventiva autorizzazione;

g) che il combustibile utilizzato per la cottura diretta sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/2006);

* fatta salva la previsione di cui all'art. 2811 ed ogni altro adempimento di cui al D.Lgs. 152/06

5) di demandare all'Amministrazione Provinciale di Avellino e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, l'accertamento sulla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento, nonché sul rispetto dei valori limite, le cui risultanze dovranno essere fornite a questo Settore Regionale;

6) di prevedere, in caso di inosservanza delle prescrizioni, fatti salvi gli obblighi a carico degli organi di controllo, che gli esiti delle verifiche siano comunicati a questo Settore Regionale per l'applicazione di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 203/88, così come regolamentato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2473 del 15 aprile 1997 ;

7) di stabilire che il presente provvedimento, anche se definitivo, può essere sospeso o revocato oltre che per la mancata ottemperanza alle prescrizioni – ed in particolare qualora i valori limiti di emissioni superino quelli di cui al punto 3 – anche quando i risultati dei controlli effettuati dall'ARPAC dimostrino il non rispetto dei limiti di emissione, fissati dalla presente autorizzazione o dalla normativa statale e/o regionale vigente;

8) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

9) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.34 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

11) di notificare il presente provvedimento alla ditta Casale Del Principato s.r.l con sede in Prata di Principato Ultra (AV) alla via Ponte Sabato - zona ASI;

12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Prata di Principato Ultra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex ASL AV/2) ed all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino;

13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
Dr. Guido Vegliante